



Regione del Veneto

**AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. N.
7 PEDEMONTANA**

Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424 888111

Cod. Fisc./P.IVA 00913430245 - www.aulss7.veneto.it

Pec: protocollo.aulss7@pecveneto.it

Uoc Servizi tecnici e Patrimoniali

ALLEGATO 04

“CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE”

CENTRO SERVIZI MONTECCHIO PRECALCINO – RICONVERSIONE IMPIANTI BTZ.

AFFIDAMENTO DIRETTO art. 50 co. 1 lett b) del D.lgs. 36/2023

STUDIO DI FATTIBILITA'

CUP: H35F25000670002

C.I.A.: AULSS7_2026_00011_1

ID SINTEL: 210923891

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	1
2	OGGETTO DEL SERVIZIO	1
3	CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ.....	1
4	ALTRE PRESTAZIONI ATTESE	2
5	TEMPISTICHE.....	2
6	RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO	2
7	ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	2
8	ELABORATI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ.....	3
9	IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	4
10	VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ..	4
11	CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D’URGENZA.....	5
	PARTE II – INDICAZIONI AMMINISTRATIVE.....	5
12	COMPENSO PROFESSIONALE	5
13	MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO	6
14	MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO.....	6
15	DISCIPLINA DEI PAGAMENTI	6
16	GARANZIE.....	6
17	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
18	PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023	7
19	DIVIETO DI RALLENTAMENTO E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE	8
20	OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AFFIDATARIO.....	8
21	UFFICIO DEL RUP	8
22	RESPONSABILE DESIGNATO DALL’AFFIDATARIO	8
23	OBBLIGHI ULTERIORI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	9
24	SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI.....	9
25	RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO	9
26	SEGRETEZZA E PRIVACY	10
27	CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	10
28	FORMA E SPESE DI CONTRATTO	10
29	CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01	11
30	ACCESSO AGLI ATTI	11
31	CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	11

1 PREMESSA

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha la necessità di riconvertire il sistema di riscaldamento del Centro Servizi di Montecchio Precalcino, attualmente alimentato a BTZ. Tale esigenza ha la finalità di rendere le strutture costituenti il complesso singolarmente indipendenti, per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento, dotando le stesse di un sistema di alimentazione più sicuro ed efficiente, riconvertendo l'impianto verso fonti energetiche più rispettose dell'ambiente, così come stabilito dal DPP 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg.

A seguito della verifica sullo stato di funzionamento degli impianti, sono emerse le seguenti criticità:

- gli impianti risultano obsoleti e tecnologicamente superati;
- il costruttore delle caldaie non risulta più attivo sul mercato, rendendo impossibile reperire eventuali documentazioni tecniche aggiornate;
- la carenza di ricambi originali preclude efficaci interventi di ripristino e manutenzione, compromettendo il buon funzionamento degli impianti;
- il combustibile delle caldaie ad olio BTZ risulta particolarmente inquinante e di difficile reperimento su mercato.

Tali problematiche impediscono ogni possibile adeguamento alle normative vigenti, pertanto si rende necessaria la sostituzione degli impianti con soluzioni tecnologicamente più avanzate conformi alle attuali normative in materia di sicurezza ed emissioni.

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda l'esecuzione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un nuovo sistema di riscaldamento dei fabbricati costituenti il Centro Servizi di Montecchio Precalcino al fine di superare l'attuale impianto di produzione del calore costituito da vecchie caldaie alimentate a BTZ.

3 CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Lo studio di fattibilità coinvolge le strutture che costituiscono il Centro Servizi di Montecchio Precalcino, in dettaglio:

1. Centrale termica;
2. RSA San Michele;
3. Decima;
4. Archivio;
5. CTRP;
6. Il Castello (Villa Bonin Longare);
7. Il Cardo.

Per ogni struttura sopra elencata lo studio dovrà comprendere i seguenti elaborati:

1. Documenti:
 - a. Relazione tecnica;
 - b. Relazione fotografica;
 - c. Quadro economico;

-
- d. Computo metrico;
2. Elaborati grafici:
 - a. Planimetria generale;
 - b. Pianta centrale termica;
 - c. Schema funzionale impianto (escluso per la struttura "Centrale termica").

4 ALTRE PRESTAZIONI ATTESE

Nell'incarico sono da considerarsi inclusi:

1. Consegna di tutta la documentazione (con elaborati)

5 TEMPISTICHE

La tempistica prevista per la produzione dello studio di fattibilità viene definita in 45 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Possono essere concesse sospensioni o proroghe al termine ultimo indicato per l'espletamento del servizio solo su disposizione dell'Amministrazione, in casi particolari che impediscano lo svolgimento dell'incarico stesso, qualora dipendano da fatti addebitabili all'Amministrazione non prevedibili al momento della stipula del contratto.

6 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario risponderà personalmente nei confronti dell'Azienda per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione della presente prestazione, ai termini di consegna della stessa e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'Affidatario è responsabile dei danni arrecati all'Azienda, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

Inoltre, non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

7 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La Stazione Appaltante, durante lo sviluppo dello studio di fattibilità, avrà facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda ULSS7 Pedemontana si riserva di effettuare tramite il RUP o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento dello studi di fattibilità, mediante convocazione di

incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l'Affidatario possa opporre rifiuto e eccezioni di sorta.

L'Affidatario si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne derivino ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa in una o più emissioni successive, sulla base delle quali la Stazione Appaltante si riserverà di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati prodotti; successivamente dovrà essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della Stazione Appaltante, salvo modifiche successive rese necessarie in fase di approvazione.

Nello svolgimento delle attività progettuali il Responsabile dell'attività dovrà coordinarsi costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Dovrà essere indicato e comunicato, a cura dell'affidatario il nominativo di un referente tecnico univoco (con l'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail – pec, con conferma di lettura, sempre raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante:

- a. fornisca l'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi allo studio di fattibilità, sia tramite comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);
- b. si rechi presso la sede della Stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti.

8 ELABORATI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Tutti gli elaborati inerenti allo studio di fattibilità devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile.

Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso eventuale di variante, devono essere comprensivi della consegna degli elaborati grafici e descrittivi.

In particolare, l'affidatario – per ciascuna consegna, anche parziale, si deve impegnare a:

- produrre un numero minimo di 1 (una) copia su CD di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso od allegato da considerarsi già retribuita con il corrispettivo stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso od allegato a semplice richiesta dell'Azienda ULSS7 Pedemontana committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Azienda ULSS7 Pedemontana committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (controinteressati, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

Gli elaborati su supporto informatico dovranno essere redatti a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato:

- in formato digitale .PDF firmato digitalmente
- in formato standardizzato tipo .DWG, .DOC, .XLS;

La consegna su supporto informatico dovrà includere anche tutti i files di modellazione, di computazione e ogni altro file di generazione di contenuti di progetto nel loro formato originale.

Le eventuali copie successive dovranno essere redatte negli stessi formati sopra indicati.

Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato A3 senza che la loro leggibilità sia alterata.

La consegna degli elaborati dovrà essere accompagnata dalla relativa lettera di trasmissione, a firma del soggetto Affidatario, inviata in forma elettronica, a mezzo PEC all'indirizzo dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Con l'avvenuto saldo del corrispettivo dovuto da parte della Stazione Appaltante, i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dello studio rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante stessa che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione, la cessione anche parziale, la modifica in proprio o a cura di altro operatore economico, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell'Azienda committente gli elaborati, i documenti, gli atti comunque formati e su qualsiasi supporto prodotti dall'affidatario nell'ambito dell'incarico.

L'Azienda ULSS7 Pedemontana committente è altresì autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti od altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Sono fatte salve le norme in merito alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore come regolati dalla L. 633 del 27.04.1941 e art. 2575 c.c..

L'Affidatario, salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, potrà pubblicare tipi e fotografie dello studio di fattibilità di cui è autore, garantendo all'Azienda la riservatezza della proprietà e ubicazione.

9 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione all'incarico conferito.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s'impegna altresì a garantire all'Affidatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, previa autorizzazione della stessa, il libero accesso alle aree oggetto della prestazione del presente affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi

S'impegna inoltre a:

- monitorare con gli uffici competenti l'andamento del servizio;
- convocare le eventuali riunioni di coordinamento;
- fornire eventuali chiarimenti e supporti all'affidatario durante l'esecuzione del servizio.

10 VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla stazione appaltante non esonera né limita in ogni caso l'affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a

sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

11 CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA

Si potrà procedere all'eventuale consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023.

PARTE II – INDICAZIONI AMMINISTRATIVE

12 COMPENSO PROFESSIONALE

L'importo complessivo del servizio in oggetto deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.

Come stabilito nella documentazione di procedura selettiva con la presentazione dell'offerta, l'Affidatario riconosce che l'importo contrattuale è fisso, invariabile, remunerativo e commisurato all'oggetto dell'affidamento; pertanto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

Nel caso in cui l'importo del contratto di appalto dovesse essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Dlgs 36/2023, le prestazioni saranno calcolate seguendo lo stesso metodo utilizzato per la definizione del corrispettivo posto alla base del presente affidamento.

Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi ed eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potrà eventualmente servirsi (qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge) sono da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra indicati.

Saranno a carico dell'affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.

L'affidatario è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione delle prestazioni oggetto dell'incarico.

13 MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO

La Stazione Appaltante prevede la possibilità di disporre le seguenti modifiche:

- ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. A tal fine si osserva l'art. 5, comma 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023;
- revisione prezzi, come disciplinata dall'art. 60, commi 1 e 3, del D. Lgs. 36/2023.

14 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

Il compenso spettante all'affidatario sarà corrisposto a seguito verifica da parte dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana dell'avvenuto svolgimento dell'incarico in modo soddisfacente e corretto, a saldo della consegna dello studio di fattibilità.

15 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate.

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (CF: 00913430245) e corredate dal codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55. a seguito del benessere del RUP.

Il pagamento del dovuto avrà luogo a mezzo bonifico bancario a 60 gg sul numero di conto corrente dedicato che l'Affidatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso alla stipula contrattuale.

16 GARANZIE

L'Affidatario dovrà produrre su richiesta della Stazione Appaltante, e comunque prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

- a) copia della propria polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale). La polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

L'Affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terze cose in genere, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse.

Sono da intendersi a carico del professionista affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.

L'Affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali, attrezzature e persone verificatesi presso i luoghi dei servizi.

17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, l'Affidatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Affidatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Affidatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

18 PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza di espletamento dell'incarico, salvo eventuali giustificate sospensioni e/o proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, da trattarsi sulla liquidazione del compenso.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento a saldo.

L'ufficio del RUP al riguardo potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Per ritardi eccedenti i 30 giorni, la Stazione appaltante potrà revocare ogni impegno verso l'affidatario inadempiente.

La Stazione Appaltante, in tal caso, potrà corrispondere compensi o indennizzi per il lavoro svolto solo a condizione che questo e la documentazione consegnata siano effettivamente utili ed immediatamente utilizzabili per il prosieguo dell'attività da parte di altro soggetto.

L'importo complessivo delle penali come sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi, ed in particolare nel caso di perdita del finanziamento.

La penale, nella misura percentuale sopra indicata dell'0,5 per mille giornaliero, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio della prestazione professionale rispetto alla data fissata dal RUP con la disposizione di avvio della stessa;
- b) nella ripresa della prestazione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
- c) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per la ripetizione di parte della prestazione redatta in maniera non completa, non corretta o comunque non accettabile della stazione appaltante.

19 DIVIETO DI RALLENTAMENTO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Non è consentito in nessun caso all'Affidatario di sospendere o rallentare il servizio affidato con sua decisione, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Detto divieto non opera nel caso di ritardo da parte dell'Azienda non dipendente dall'affidatario e non supportato dalla contestazione di un inadempimento: in tal caso l'Affidatario, dovrà comunicare all'ufficio del RUP la propria intenzione di sospendere o ritardare il servizio affidato, fissando un termine che non potrà essere inferiore a 5 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per dolo di questi, qualora, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato attraverso l'ufficio del RUP, l'Affidatario stesso non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal DEC e controfirmato dall'affidatario, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso.

20 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese necessarie ed accessorie per l'espletamento del servizio richiesto che possono indicarsi a titolo indicativo e non esaustivo in:

- oneri di trasferta, di vitto e di alloggio;
- spese per la produzione degli elaborati da consegnare alla Stazione Appaltante;
- idonea dotazione di attrezzature, mezzi d'opera e personale esperto necessari per l'espletamento del servizio;
- spese per comunicazioni e spedizioni;
- spese relative all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle attività svolte.

21 UFFICIO DEL RUP

L'ufficio del RUP oltre che dal Responsabile Unico del Progetto, è costituito dal DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e dai supporti di cui il RUP si avvale per la eventuale verifica di condizioni contrattuali particolari.

L'ufficio del RUP sarà l'unico interlocutore diretto e referente per l'affidatario, tanto per eventuali problematiche connesse allo svolgimento del servizio, quanto per l'interlocuzione con gli eventuali altri uffici interessati.

L'Affidatario dovrà eseguire disposizioni e direttive che provengano in forma scritta o verbale solo dall'ufficio del RUP. Al fine di un monitoraggio costante dello svolgimento del servizio, l'affidatario dovrà inviare all'ufficio del RUP un report delle attività con una cadenza da stabilire.

22 RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovrà indicare, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell'Affidatario, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, l'Affidatario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo. Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

23 OBBLIGHI ULTERIORI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'affidatario è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza, ed in particolare ricadono sull'Affidatario:

- l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i dispositivi di protezione individuali per eseguire i sopralluoghi e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento;
- l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato Prestazionale, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito;
- l'obbligo di applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

24 SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

È ammesso il ricorso al subappalto, per il servizio di progettazione, nei limiti di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il subappaltatore deve essere qualificato in rapporto alle prestazioni oggetto di subappalto.

Resta inteso che, ai fini dell'autorizzazione del subappalto, verrà verificato che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del Dlgs 36/2023.

Si specifica che ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Dlgs 36/2023.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'affidatario che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

25 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC; è facoltà dell'amministrazione risolvere il presente contratto in ogni momento, in particolare:

- quando il contraente sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero superiori a 15 giorni;
- nel caso di inosservanza o contravvenzione da parte del contraente di obblighi e condizioni previste nel presente disciplinare.

In tal caso il Responsabile del Progetto potrà, a suo insindacabile giudizio, invitare l'affidatario all'adempimento richiesto, assegnando un termine congruo.

Qualora l'affidatario non ottemperi nei tempi prescritti ovvero ottemperi con prestazioni inadeguate, è facoltà dell'Amministrazione dichiarare la risoluzione parziale o totale del presente incarico con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione.

In caso di risoluzione, all'affidatario spetterà la liquidazione del corrispettivo per le attività già svolte documentate ed acquisite dall'Amministrazione, ed il rimborso delle spese documentate sostenute riguardanti gli oneri accessori, con esclusione di qualsiasi ulteriore riconoscimento o indennizzo ad altro titolo

dovuto per il mancato completamento dell'incarico, pertanto l'affidatario si impegnerà a trasferire tempestivamente all'Azienda tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Dlgs 36/2023, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- a) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, previa valutazione dell'opportunità di procedere da parte del RUP;
- b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;

La risoluzione espressa, in presenza delle fattispecie sopra elencate, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite posta elettronica certificata.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del Dlgs 36/2023, dandone un preavviso a mezzo PEC all'Affidatario con un termine di almeno 20 (venti) giorni. In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante l'affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c..

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

26 SEGRETEZZA E PRIVACY

Tutti i documenti, le informazioni e i dati di cui il professionista verrà in possesso nel corso dell'esecuzione del proprio mandato sono considerati segreti e confidenziali; l'affidatario si impegna a non comunicarli a terzi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, né ad impiegarli per usi propri o contro gli interessi dell'Amministrazione. L'affidatario si impegna a far rispettare questa clausola di riservatezza ai propri dipendenti e collaboratori ai sensi della normativa sulla privacy (D.lgs. 196/03 e ss. mm. ii.).

27 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale/DIP è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del D. Lgs. 36/2023, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante.

28 FORMA E SPESE DI CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 tramite lettera commerciale.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Il contratto derivante dal presente affidamento è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

29 CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01

L'Affidatario si impegna a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato alla documentazione di procedura selettiva.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Azienda a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. L'Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Azienda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione di tale impegno.

L'Affidatario si impegna inoltre ad osservare le clausole di cui al Protocollo di legalità della Regione Veneto, perfezionato in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allegato alla documentazione di gara.

30 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 35 del D.Lgs. 36/2023.

31 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa la clausola arbitrale.